

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 112

Quesito pervenuto dal Comune di Bologna in merito alla possibilità di finanziare nell'ambito dell'azione 8.1.1 della spesa sostenuta a partire dal 1.02.2020 relativa a personale interno assunto ed assegnato al PON in data antecedente

Il Comune di Bologna chiede se siano rendicontabili nell'ambito dell'Asse 8 azione 8.1.1 per la capacitazione amministrativa spese sostenute a partire da febbraio 2020 ma riferite a personale interno che ha lavorato sul PON Metro ma che è stato assunto ed assegnato ad attività sul PON Metro in data antecedente (per esempio, se sono rendicontabili le spese di personale relative ad un dipendente che ha lavorato sul PON Metro nel 2020 ma che è stato assunto nel corso del 2018). In particolare:

- 1) la forma contrattuale impiegata per il personale interno è di tipo subordinato ed è rispondente al vigente CCNL Area Funzioni Locali e la città vorrebbe sapere se sia possibile rendicontare le spese sostenute per il personale dipendente dell'amministrazione comunale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato;*
- 2) la scheda progetto relativa alla capacitazione amministrativa prevede l'assunzione di personale subordinato a tempo determinato e indeterminato;*
- 3) la rendicontazione del personale interno a partire dal febbraio 2020 sarebbe sostenuta interamente con le risorse messe a disposizione dall'asse 8 e non con le risorse dell'asse 5. Sull'asse 5 non sono state previste rendicontazione di personale interno.*

Preliminarmente si segnala che le risorse di assistenza tecnica dell'Asse 8 del PON non sono destinate a realizzare il nuovo obiettivo tematico introdotto dal REACT-EU, come riportato nel paragrafo 9 dell'art.92 ter del Reg. 1303/2013: "A eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l'IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9¹.

Ciò rileva anche ai fini dell'ammissibilità della spesa poiché le deroghe relative all'articolo 65, paragrafi 2, 6 e 9, introdotte per le risorse REACT-EU con il Reg. (UE) 2020/2221, sono circoscritte alle risorse destinate al nuovo obiettivo tematico di promozione del superamento degli effetti della crisi come riportato dal paragrafo 11 e dal paragrafo 13 del citato articolo 92 ter² e, pertanto, tali indicazioni derogatorie non sono applicabili alle risorse REACT-EU destinate all'assistenza tecnica nell'ambito dell'Asse 8 del PON.

Di conseguenza, le spese del personale a supporto dello svolgimento delle attività connesse al PO di Bologna per poter essere finanziate sul PON dovrebbero costituire un'operazione avviata e non completate ai sensi dell'art.65 comma 6 del Reg. (UE) 1303/2013, da selezionare secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PON, in particolare dalle *"Istruzioni Operative e strumenti per il Beneficiario"* allegate al MOP dell'AdG, paragrafo 1.2 "Procedure Operative", sezione *"Attuazione operazioni avviate e non completate coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile"*.

Fermo restando l'applicabilità dell'art.65 del Reg. (UE) 1303/2013 al caso in specie, si segnala che la tipologia di spesa in questione rappresenta una spesa ritenuta ammissibile sul Programma nell'ambito dell'Asse "originario" di assistenza tecnica già prima della rimodulazione del PON per accogliere le risorse REACT-EU, approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2021) 6028 del 9 agosto 2021, e, pertanto, per tali spese non ricorrono le circostanze previste dal paragrafo 9 del citato articolo 65 (ossia che *"La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma"*).

¹ Il citato paragrafo 6 dell'art.92 ter prevede *"Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10"*.

² L'articolo 92 ter, infatti, al paragrafo 11 riporta che *"in deroga all'art.65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1 febbraio 2020"*, mentre al paragrafo 13 riporta che *"Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni: [...] d) l'articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1 febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia sostenuta nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo"*